

Legge regionale 4 aprile 2003, n. 9 (BUR n. 36/2003)

**DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE
NORMATIVA COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2003
RIGUARDO ALLA RIVISTA IL DIRITTO DELLA REGIONE, ALLA
MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 1997, N.
1 E ALLA MODIFICA DELLA LEGGE FINANZIARIA
REGIONALE 2002**

Art. 1 - Pubblicazione della rivista Il Diritto della Regione.

1. La Regione promuove la pubblicazione periodica di una rivista a contenuto dottrinale e giurisprudenziale su materie di interesse regionale. ⁽¹⁾

2. La rivista di cui al comma 1 assume il titolo Il Diritto della Regione.

Art. 2 - Organi della rivista. ⁽²⁾

1. Per la realizzazione della rivista di cui all'articolo 1, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvedono di intesa alla nomina di un comitato di direzione, composto da un numero massimo di dieci esperti, scelti anche tra i dirigenti della Regione, nelle materie legale, legislativa e degli enti locali.

2. Tra gli esperti di cui al comma 1 sono scelti il direttore responsabile, il direttore scientifico e il direttore editoriale.

3. Con l'intesa di cui al comma 1, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale possono individuare ulteriori organi, quali un comitato di redazione ed un comitato scientifico, e nominarne i componenti.

4. Con la medesima intesa sono altresì definite le modalità di costituzione della segreteria della rivista, a supporto dell'attività del comitato di direzione.

5. La partecipazione agli organi di cui ai precedenti commi è a titolo gratuito.

**Art. 3 - Modifica della legge regionale 8 maggio 1989, n. 14
"Ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Veneto".
omissis ⁽³⁾**

**Art. 4 - Modifica dell'articolo 23 della legge regionale 10
gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle
strutture della Regione" e successive modificazioni.**

1. Dopo la lettera l bis del comma 2 dell'[articolo 23](#) della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 è aggiunta la seguente:

"l ter) adottare i provvedimenti inerenti all'irrogazione di sanzioni amministrative che spettano alla Regione ai sensi della normativa vigente;".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a tutti i procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stata emanata l'ordinanza ingiunzione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e successive modificazioni.

Art. 5 – Abrogazione.

omissis ⁽⁴⁾

Art. 6 - Modifica dell'articolo 11, della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002".

1. Alla rubrica dell'articolo 11, della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 le parole: "*enti locali fideiussori*" sono sostituite dalle seguenti: "*enti locali garanti*".

2. Al comma 1, dell'articolo 11, della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 dopo le parole: "*enti locali fideiussori*" sono aggiunte le seguenti: "*o datori di ipoteca*".

3. Al comma 2, dell'articolo 11, della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 dopo le parole: "*enti locali fideiussori*" sono aggiunte le seguenti: "*o datori di ipoteca*".

Art. 7 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'[articolo 44](#) dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

- 1() Comma modificato da comma 1 art. 106 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 che ha sostituito le parole: “Giunta regionale è autorizzata a promuovere” con le parole: “Regione promuove”.
- 2() Articolo sostituito da comma 2 art. 106 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30.
- 3() Articolo abrogato da lett. i), comma 1, articolo 16, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29.
- 4() Articolo abrogato da lett. i), comma 1, articolo 16, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29.